

LEGITTIMO POSIZIONARE GLI STALLI DI SOSTA A MARGINE DELLA CARREGGIATA

In punto di diritto è legittimo il verbale di contestazione elevato al veicolo che si pone in sosta negli stalli a margine della carreggiata delimitata da strisce di colore blu.

E' quanto ha stabilito la corte di cassazione, sezione VI civile, con l'ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 46, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato quanto già deciso, con il limite del motivo accolto, dal tribunale di Palermo quale giudice d'appello.

LA VICENDA

la pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che omissis ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo, e per l'effetto ha confermato il rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione elevato per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f) e 15 codice della strada.

I MOTIVI DI RICORSO

la ricorrente con il primo e secondo motivo denuncia violazione dell'art. 7, comma ottavo, Codice della strada, e contesta che l'area di parcheggio a pagamento in oggetto è ubicata all'interno della carreggiata.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e lamenta l'eccessività dell'importo liquidato a titolo di spese.

Le norme invocate del codice della strada

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per le aree urbane.

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

Art.15. atti vietati

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 46/2018 ha ritenuto i primi due motivi infondati e fondato il terzo e, in relazione ad esso, ha accolto il ricorso. in riferimento ai primi due motivi.

Precisa la Suprema Corte che il Tribunale ha accertato che nella zona p7, nel cui ambito è stata elevata la contravvenzione a carico dell'automobilista, sono ubicati stalli con sosta libera pari al 52,5% dei posti disponibili. A dire della corte non sussiste la violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 7, comma sesto, codice strada in materia di ubicazione delle aree di parcheggio. In materia la giurisprudenza della corte regolatrice (Corte di Cassazione, 22/02/2007, n. 4172), ha

stabilito che “la carreggiata, «normalmente delimitata ai lati da strisce di margine», può essere delimitata dalle strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli”.

Per di più il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, non era contestato che la carreggiata fosse chiaramente identificata, per esclusione, dalla sagoma degli stalli di sosta di colore blu, né che lo spazio residuo impedisse il transito di una fila di veicoli (trattandosi di strada urbana a senso unico di marcia), né, infine, che la porzione residua destinata a carreggiata avesse larghezza inferiore a 3 metri.

A dire della Corte è fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale ha liquidato a titolo di spese l'importo di euro 1.618,00, che risulta superiore all'importo massimo che può essere riconosciuto sulla base dei parametri tariffari, in considerazione del valore della causa (euro 35,86), e che corrisponde ad euro 1.172,00.